

PIANTE COLTIVATE E PRODOTTI AGRARI (Difesa delle) A) Disposizioni di carattere generale

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 535 (1).

Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, d'incanto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Campo di applicazione.

1. Le disposizioni del presente decreto, in attuazione della direttiva n. 61/682/CEE Consiglio del 19 dicembre 1991, si applicano alla commercializzazione all'interno della Comunità, in relazione ai generi e specie figuranti in allegato al presente decreto, dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piante ornamentali, nonché ai portainnesto di altri generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o specie suddetti.

2. I materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali relative ai generi ed alle specie di cui al comma 1, fatti salvi quelli destinati a prove o scopi scientifici e a lavori di selezione, possono essere immessi sul mercato esclusivamente da fornitori autorizzati ai sensi dell'art. 4 e purché soddisfino i requisiti fissati ai sensi dell'art. 2, comma 2.

3. Ai fini della presente legge, la direttiva n. 91/682/CEE Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, è denominata nel prosieguo «direttiva».

2. Competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, effettua il coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, recepisce le schede tecniche redatte dalla Commissione CEE, ai sensi degli articoli 4 e 22 della direttiva, che stabiliscono per ciascun genere o specie di cui all'art. 1, comma 1:

a) i requisiti inerenti alla qualità cui devono soddisfare i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita e, se del caso, alle caratteristiche varietali;

b) i requisiti cui devono soddisfare i portainnesto di altri generi e specie per poter ricevere un innesto di un materiale del genere o della specie in questione.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con propri provvedimenti recepisce le modifiche e le integrazioni di natura esclusivamente tecnica della direttiva, e, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), pone gli ulteriori standard tecnici necessari per l'uniforme attuazione della direttiva stessa.

(3) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

3. Fornitori.

1. I fornitori sono tenuti all'osservanza delle norme fissate nel presente decreto legislativo e nei relativi provvedimenti attuativi, in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante ornamentali di cui all'art. 1, comma 1.
2. È considerato fornitore, ai sensi del presente decreto, qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante ornamentali: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, immissione sul mercato.

4. Autorizzazione dei fornitori.

1. I fornitori che intendono immettere sul mercato materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e piante ornamentali, destinati ad essere piantati o trapiantati o comunque ceduti ad operatori professionali impegnati nella produzione dei generi e delle specie di cui all'allegato I, presentano domanda di autorizzazione alla regione o provincia autonoma competente. Le domande sono corredate dalla documentazione necessaria a comprovare che i loro prodotti rispondano, geneticamente e qualitativamente, alle condizioni prescritte dal presente decreto legislativo.
2. La regione o la provincia autonoma accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondano ai requisiti previsti dal presente decreto legislativo.
3. Qualora il fornitore intenda svolgere un'attività diversa da quella per la quale è stato autorizzato, è tenuto a richiedere una nuova specifica autorizzazione.
4. Al fine del coordinamento di cui all'art. 2, comma 1, le regioni e le province, autonome comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, le autorizzazioni concesse, per l'inserimento del fornitore nel relativo capitolo del Registro nazionale delle varietà di piante ornamentali, di cui all'art. 10.

5. Obblighi dei fornitori.

1. I fornitori sono tenuti a:
 - a) tenere in partite separate, durante la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali;
 - b) commercializzare i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali in partite sufficientemente omogenee;
 - c) annotare su un registro o altro mezzo di conservazione durevole:
 - le pratiche agronomiche attuate;
 - i prelievi ed i risultati delle analisi dei campioni, da effettuarsi esclusivamente presso i laboratori autorizzati ai sensi dell'art. 9, o di quelli effettuati dalla regione o dalla provincia autonoma;
 - le eventuali presenze di uno o più organismi nocivi indicati nelle schede di cui all'art. 2, comma 2, ed i relativi provvedimenti adottati su indicazione della regione o della provincia autonoma;
 - i dati concernenti la produzione e la commercializzazione;
 - la composizione della partita e l'origine delle sue varie componenti qualora materiali di moltiplicazione o piante ornamentali di diversa origine siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto e della consegna.Tale documentazione deve essere conservata in azienda e tenuta a disposizione almeno per un anno successivo alla conclusione della campagna di produzione a cui si riferisce;
 - d) informare immediatamente la regione o provincia autonoma competente della presenza straordinaria di eventuali organismi nocivi ed adottare tutti i provvedimenti che essa propone;
 - e) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati della verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche di cui all'art. 2, comma 2;
 - f) accompagnare il prodotto commercializzato con un documento di commercializzazione.
2. Qualora le regioni o le province autonome accertino la presenza straordinaria di organismi nocivi, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, specificando le misure adottate.

6. Categorie esonerate.

1. Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai fornitori la cui attività nel campo della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali si limiti alla semplice distribuzione di tali materiali e di piante prodotte ed imballate al di fuori del loro stabilimento.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno esclusivamente l'obbligo di tenere un registro o di conservare i documenti attestanti le operazioni di acquisto, di vendita e di consegna di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali.

7. Documento di commercializzazione.

1. Il documento di commercializzazione, rilasciato dal fornitore, deve contenere le seguenti indicazioni: denominazione e indirizzo del fornitore; denominazione e indirizzo dell'acquirente; numero di autorizzazione attribuito dalla regione o provincia autonoma competente; quantità e identificazione varietale delle partite; indicazione della fase di produzione della partita; dichiarazione di conformità alle norme stabilite dal presente decreto legislativo.

2. Le varietà cui viene fatto riferimento sono quelle comunemente note, protette conformemente alle disposizioni concernenti la protezione delle nuove varietà vegetali o registrate ufficialmente ai sensi dell'art. 10.

3. Sul documento deve essere previsto un apposito spazio dove evidenziare una eventuale constatazione ufficiale.

4. Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante ornamentali da parte di un fornitore ad un consumatore finale non deve essere rilasciato alcun documento di commercializzazione.

8. Piccoli coltivatori.

1. Sono esonerati dagli adempimenti previsti dai precedenti articoli i «piccoli coltivatori» e cioè coloro che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piante ornamentali che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali.

2. Si intende per mercato locale la commercializzazione effettuata nell'ambito del territorio della provincia dove ha sede l'azienda di produzione e delle province limitrofe.

9. Laboratori autorizzati.

1. I titolari di laboratori che intendano effettuare analisi per controllare la qualità della produzione, che possiedano le attrezzature tecniche necessarie e dispongano di personale qualificato, presentano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, domanda per essere a tal fine autorizzati.

2. Il Ministero, sentito il Comitato di cui all'art. 11, provvede sulla domanda entro novanta giorni dal ricevimento. Qualora la domanda stessa sia irregolare od incompleta, il Ministero ne dà comunicazione immediata all'interessato. In tal caso, il termine suddetto decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

3. Se il titolare del laboratorio intenda svolgere attività diverse da quelle per le quali è stato autorizzato, deve acquisire specifica autorizzazione.

4. Le regioni e le province autonome dispongono ispezioni nei laboratori autorizzati, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. A tale fine, il Ministero dà comunicazione alle regioni e province autonome competenti delle autorizzazioni rilasciate ai laboratori.

5. Per quanto concerne i controlli presso i laboratori autorizzati e le misure eventualmente da adottare a seguito dei controlli stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 12.

6. Le autorizzazioni rilasciate ai laboratori ai sensi del presente articolo sono registrate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel relativo capitolo del Registro nazionale delle varietà di piante ornamentali, di cui all'art. 10.

10. Registro nazionale.

1. È istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della Direzione generale della produzione agricola, il Registro nazionale delle varietà di piante ornamentali ammesse alla commercializzazione di cui al presente decreto.
2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varietà al citato registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati:
 - in caso di varietà brevettata, o in corso di brevettazione, copia della documentazione relativa alla descrizione delle varietà, presentata per il brevetto;
 - in caso di varietà non tutelata da brevetto, la descrizione della varietà secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varietà vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varietà sicuramente identificabile;
 - una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione, nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente.
3. Il Ministero può delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.
4. Il registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritte a cura del medesimo Ministero, o delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori e i laboratori autorizzati.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalità di versamento. L'ammontare dei diritti dovrà coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e alla tenuta del registro.

11. Comitato consultivo.

1. Per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto legislativo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce con proprio decreto il Comitato consultivo per i materiali di moltiplicazione ed delle piante ornamentali.
2. Il comitato consultivo, che dura in carica quattro anni, si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo ritenga necessario. Esso deve essere inoltre obbligatoriamente consultato in tutti i casi previsti dal presente decreto.
3. Del comitato, di cui al comma 1, fanno parte:
 - tre ricercatori operanti nei settori genetico e sanitario del materiale di moltiplicazione;
 - tre esperti in materia florovivaistica designati dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura;
 - un esperto in rappresentanza dei fornitori riconosciuti, designato da organismi interprofessionali;
 - tre rappresentanti delle regioni e province autonome di cui uno per l'area settentrionale, uno per l'area centrale, uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (4);
 - tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

12. Controlli.

1. Le regioni e le province autonome o le persone giuridiche pubbliche e private da esse delegate, fornite dei medesimi requisiti di cui all'art. 10, comma 3, effettuano controlli ufficiali per sondaggio presso le aziende dei fornitori, con spese a carico di questi ultimi, almeno una volta durante il ciclo colturale di produzione, al fine di accertare che siano state rispettate le prescrizioni.
2. In caso di controllo di partite pronte per l'immissione sul mercato, il timbro di controllo è apposto sul documento rilasciato dal fornitore.
3. Sono altresì effettuate analisi per campione sul materiale secondo le indicazioni delle schede tecniche di cui all'art. 2, comma 2, almeno una volta all'anno.

4. Al fine dell'espletamento dei suddetti controlli, dovrà essere garantito in qualunque momento illibero accesso a tutti i locali degli stabilimenti dei fornitori, previa identificazione.
5. Qualora dalla sorveglianza e dai controlli risulti che le prescrizioni del presente decreto e delle schede tecniche di cui all'art. 2, comma 2, non siano state rispettate, le regioni e province autonome adottano misure appropriate per garantire l'attuazione delle prescrizioni medesime, ivi compresa l'eventuale revoca dell'autorizzazione.
6. Le misure adottate ai sensi del comma precedente, sono revocate non appena sia accertato che i materiali di moltiplicazione o le piante ornamentali che il fornitore intende commercializzare risponderanno in futuro ai requisiti ed alle condizioni previste dal presente decreto legislativo.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, le misure adottate ai sensi del presente articolo.

13. Paesi terzi.

1. Fatte salve le norme vigenti in materia fitosanitaria, le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano ai materiali di moltiplicazione ed alle piante ornamentali di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi. A tal fine i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali devono essere isolati e identificati come materiali e piante destinate all'esportazione in paesi terzi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono recepite le misure di applicazione stabilite in sede comunitaria, ai sensi dell'art. 21 della direttiva.

14. Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, all'art. 5, comma 1, lettere d), e) ed f), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) ed c), all'art. 6, comma 2, e 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che ai fini dell'effettuazione delle analisi previste dal presente decreto si avvalga di laboratori non autorizzati ai sensi dell'art. 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui analisi previste dal presente decreto senza possedere la prescritta autorizzazione di cui all'art. 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

15. Norma transitoria.

1. Ai sensi dell'art. 15 della direttiva, le disposizioni del presente decreto si applicano successivamente all'adozione delle schede tecniche previste dall'art. 2, comma 2.

ALLEGATO

ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1

Begonia X hiemalis Forsh	Elatior-begonia
Pelargonium L.	Pelargonium (zonale, a foglie di edera, reale)
Dendranthema X grandiflorum	Crisantemo (crisantemo dei fioristi)
Dianthus caryophyllus L. e ibridi Euphorbia pulcherrima wild ex Kletzsch	Garofano
Gerbera L	Gerbera
Phoenix	
Rosa	

Citrus (ornamentale)	
Malus Miller (ornamentale)	Mela ornamentale
Pinus nigra (ornamentale)	
Prunus L. (ornamentale)	Ciliegio ornamentale
Pyrus L. (ornamentale)	Pero ornamentale
Lilium L	Giglio
Gladiolus L	Gladiolo
Narcissus L.	Giunchiglia